

## REGOLAMENTO (CE) N. 1276/2006 DELLA COMMISSIONE

del 25 agosto 2006

**recante modifica del regolamento (CE) n. 930/2006 in ordine al quantitativo disponibile per il quale possono essere presentate domande di titoli di importazione per taluni prodotti del settore del pollame per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2006**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame <sup>(1)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 1431/94 della Commissione, del 22 giugno 1994, che stabilisce le modalità d'applicazione nel settore delle carni di pollame del regime d'importazione di cui al regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di carni di pollame e di taluni altri prodotti agricoli <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) In conformità dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America in applicazione dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 <sup>(3)</sup>, approvato con decisione 2006/333/CE del Consiglio <sup>(4)</sup>, i quantitativi previsti per i contingenti aperti dal regolamento (CE) n. 1431/94 sono stati modificati.

- (2) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 930/2006 della Commissione, del 22 giugno 2006, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di giugno 2006 per taluni prodotti del settore del pollame nel quadro del regime previsto dal regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di pollame e di taluni altri prodotti agricoli <sup>(5)</sup> e adeguare i quantitativi disponibili per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2006 proporzionalmente ai quantitativi fissati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1431/94,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il testo dell'allegato del regolamento (CE) n. 930/2006 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 agosto 2006.

*Per la Commissione*

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*

<sup>(1)</sup> GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 77. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 679/2006 (GU L 119 del 4.5.2006, pag. 1).

<sup>(2)</sup> GU L 156 del 23.6.1994, pag. 9. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1255/2006 (GU L 228 del 22.8.2006, pag. 3).

<sup>(3)</sup> GU L 124 dell'11.5.2006, pag. 15.

<sup>(4)</sup> GU L 124 dell'11.5.2006, pag. 13.

<sup>(5)</sup> GU L 170 del 23.6.2006, pag. 19.